




CITTÀ di RACCONIGI

*Informazioni sulla cremazione
conservazione, affidamento
e dispersione delle ceneri*

Approvato il Regolamento Comunale
Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2008



La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi.

(Catechismo della Chiesa Cattolica – Paragrafo dedicato al rispetto dei morti nel Compendio).

“Così, mentre colui che in precedenza optava per la cremazione, era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione era appunto la massima espressione di tale contrarietà, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell’applicazione della cremazione – le disposizioni della Chiesa non si oppongono, qualora la persona abbia espresso l’intenzione di essere cremata” (Zbigniew Suchecki, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Ed. Vaticana, Città del Vaticano, 1995, dall’introduzione al volume).

“Lo schema del rinnovato e approfondito rito delle esequie ha preso in considerazione l’istruzione e le decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. Anche questa possibilità è considerata, con le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede” (ibidem).

La Chiesa Cattolica consente liberamente ai suoi fedeli la cremazione fin dal 1963. La Chiesa Valdese e le altre Chiese cristiane evangeliche sono sempre state favorevoli alla cremazione.

Cremazione

Come si manifesta la volontà di essere cremati?

Chi desidera che il proprio corpo al momento del decesso venga cremato può:

- dichiararlo per iscritto in una disposizione testamentaria
- iscriversi ad una associazione per la cremazione
- più semplicemente, affidare verbalmente la propria volontà ai familiari.

Se il testamento è:

- scritto di proprio pugno dall'interessato (testamento olografo) o redatto in forma segreta presso un notaio la cremazione può avvenire solo dopo la pubblicazione nelle forme previste dalla legge;
- redatto in forma pubblica presso un notaio necessita di un esecutore testamentario che, accettata la nomina, lo faccia valere.

Iscrizione ad una Società per la Cremazione:

Per avere la certezza che la scelta della cremazione sarà rispettata e sollevare i parenti da istanze per l'autorizzazione ci si può rivolgere:

- **SOCREM Torino** – C.so Turati n. 11/C – 10128 TORINO (è una Associazione legalmente riconosciuta, con personalità giuridica, e ha il compito istituzionale di attestare la volontà dei suoi soci su tutto il territorio nazionale)

Con la quota sociale vitalizia di € 85,00 versata al momento dell'iscrizione senza altri versamenti per il rinnovo, si diventa soci.

Tariffa di cremazione in vigore dall'01.01.2008 = € 537,97 IVA inclusa

Per ulteriori informazioni tel. 011.5812.304 – fax 011.5812.320 –

e-mail: info@socremtorino.it oppure visionare il sito: www.socremtorino.it

- **SOCREM Bra** – Via Fossaretto, 7 – 12042 BRA (Società Braidese per la cremazione "Angelo Mascarello") tel. 347.4172457

Nella nostra provincia esiste anche la possibilità di rivolgersi per la cremazione delle salme e dei resti alla CO.IN.CRE con sede in Piazza Cad. Libertà, 14 – 12042 BRA – Tel. 0172.4300023 – fax 0172.24847 – e-mail: coincre91@tiscalinet.it

La tariffa di cremazione in vigore fino al 31.12.2008 è pari a € 463,00.

Cosa fare qualora la volontà venga espressa dai familiari:

In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la stessa può essere manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza anche dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

La cremazione è preceduta dal funerale?

Sì
la famiglia incarica l'Agenzia di pompe funebri di organizzare il funerale.

La stessa Agenzia si occuperà poi del trasporto della salma al forno crematorio prescelto.

Un familiare potrà ritirare personalmente l'urna oppure delegare l'Agenzia di pompe funebri.

Come si può disporre delle ceneri?

Le ceneri possono essere:

- Disperse
- Affidate ad un familiare
- Tumulate
- Inumate in area cimiteriale (in fase di realizzazione)

La dispersione delle ceneri

E' autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, di residenza o del comune dove sono custodite le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo.

La dispersione è consentita:

- a) nel cinerario comune del cimitero (in fase di realizzazione);
- b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, in montagna, nell'aria o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, previa autorizzazione del Comune al quale appartiene il luogo prescelto;
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

Affidamento personale delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti interessati presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza del defunto, o dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Conservazione dell'urna

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente, entro 10 giorni, l'eventuale trasferimento dell'urna in altra abitazione o altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

La dispersione o la conservazione delle ceneri non conforme alle norme del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto costituisca altresì illecito penale.

Conservate all'interno del cimitero

Tumulate:

Le urne possono essere tumulate in una celletta ossario individuale.

Inumate:

L'inumazione è effettuata in apposita area cimiteriale (in fase di realizzazione).

Quanto costa una celletta per la tumulazione di un'urna?

Il costo della celletta ossario è di € 150,00 per 30 anni, rinnovabile due volte per 20 anni.

Orario cimitero

INVERNALE

dal 1° ottobre al 31 marzo
dalle ore 8.00 alle ore 16.45

ESTIVO

dal 1° aprile al 30 settembre
dalle ore 8.30 alle ore 17.45

Numeri Utili

UFFICIO STATO CIVILE
tel. 0172.821616 (denuncia decesso)

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
tel. 0172.821612

